



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 883 DEL 1 agosto 2017

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da Comune di San Calogero/ Installazione Impianti elettrici di La Rocca Rocco. Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione su tutto il territorio comunale e degli impianti elettrici degli edifici pubblici di proprietà comunale. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Importo a base di gara: 29.400,00 euro.

PREC 140/17/S

Offerte anormalmente basse. Procedimento di verifica e di esclusione. Termine per le giustificazioni. Esclusione. Legittimità.

In funzione del principio di efficienza e speditezza della procedura amministrativa, pur nella salvaguardia del principio del contraddittorio, l'Amministrazione aggiudicatrice deve imporre ai concorrenti termini perentori per la presentazione di giustificazioni all'anomalia dell'offerta, di cui all'art. 88 D.lgs. 163/2006.

Art. 88 D.lgs.163/2006;

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 9873 del 23 gennaio 2017, con cui il Comune di San Calogero chiedeva a questa Autorità un parere sulla legittimità dell'esclusione della ditta Installazione Impianti di La Rocca Rocco per aver inviato le giustificazioni richieste dalla stazione appaltante oltre il termine di cui all'art. 88 d D.lgs. 163/2006, indicato come perentorio dalla richiesta;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 21 aprile 2017;

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, le memorie prodotte dalle parti;

CONSIDERATO che le questioni giuridiche controverse prospettate dagli istanti possono quindi essere decise ai sensi del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

RILEVATO che la procedura di gara, indetta in data 8 aprile 2016, ricade nella disciplina del vecchio Codice in vigore al tempo della pubblicazione del bando;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato nella sentenza n. 2982 Sez. V del 11.6.2014, citando vari precedenti afferma che: *il corretto svolgimento del procedimento di verifica presuppone l'effettività del contraddittorio (tra amministrazione appaltante ed offerente), di cui costituiscono necessari corollari l'assenza di preclusioni alla presentazione di giustificazioni ancorate al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte; la immodificabilità dell'offerta, ma la sicura modificabilità delle giustificazioni, nonché l'ammissibilità di giustificazioni sopravvenute e di compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l'offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto* (ex pluribus, C.d.S., sez. IV,



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

22 marzo 2013, n. 1633; 23 luglio 2012, n. 4206; sez. V, 20 febbraio 2012, n. 875; sez. VI, 24 agosto 2011, n. 4801; 21 maggio 2009, n. 3146), pertanto: *«deve escludersi che la sola tardiva produzione delle giustificazioni dell'offerta e degli eventuali chiarimenti (ex art. 88 del D. Lgs. n. 163/2006) possa comportare l'automatica esclusione dell'offerta sospettata di anomalia, essendo in ogni caso l'amministrazione appaltante obbligata alla valutazione della stessa, ovviamente sulla sola scorta della documentazione posseduta, ai fini di accertarne la idoneità e l'adeguatezza ai fini della corretta esecuzione dell'appalto»;*

CONSIDERATO tuttavia che la tutela dei principi di efficienza e speditezza dell'amministrazione impone di non prolungare in maniera inaccettabile i tempi di gara (vd. parere Anac n.54/2010);

CONSIDERATO quindi che la stazione appaltante, tenuta a verificare la sostanziale idoneità e l'adeguatezza dell'offerta sospettata di anomalia ai fini della corretta esecuzione dell'appalto, dovrà comunque temperare l'esigenza di rispetto del principio del contraddittorio con l'interesse alla rapida soluzione del procedimento amministrativo;

RITENUTO che occorrerà valutare nel caso specifico, in relazione alle circostanze, l'opportunità di disciplinare nella legge di gara il procedimento di verifica di cui all'art. 88 del Codice in più passaggi procedurali se necessario, tenendo conto dell'ipotesi del mancato riscontro nei termini e prevedendo la possibilità di reiterare la richiesta di giustificazioni da produrre comunque entro un limite perentorio consentito;

RITENUTO che nel caso di specie non risulta agli atti che il concorrente sopra indicato abbia presentato giustificazioni, seppur tardive, e pertanto può ritenersi giustificata l'esclusione dello stesso;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l'operato della stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore.

Il Presidente

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 3 agosto 2017

Il Segretario Maria Esposito